

di racc.



Registrato
a ROMA 2
il 16/02/2026
al n. 5325 Serie 1T
Esatti Euro € 200,00

Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta

PROPOSTA DI STATUTO PER ACCESSO E.T.S.

(D.Lgs. 117/2017)

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,

SIMBOLO, SEDE E DURATA

1. La Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta, d'ora in avanti "Fondazione", è stata costituita il 14 luglio 1972 dalla Principessa Lelia Caetani per onorare e perpetuare la memoria del suo grande Casato e per continuare il lavoro sociale ed educativo iniziato nel Castello di Sermoneta da suo padre, Roffredo Caetani, Duca di Sermoneta, e da sua madre **Marguerite Chapin Caetani**,
2. Simbolo della Fondazione è una ellisse, posizionata verticalmente, entro la quale, su fondo oro, sono rappresentate nella parte inferiore sinistra, due onde azzurre stilizzate obliquamente parallele, dall'alto a sinistra al basso a destra; nella parte superiore destra compare un'aquila d'argento coronata e con ali spiegate. Nel bordo in alto a destra della ellisse figura la scritta "Fondazione Roffredo Caetani" e nel bordo inferiore a sinistra la scritta "Non confunditur".
3. Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione assume la denominazione di "Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta ente del Terzo settore", in forma abbreviata "Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta ETS". La Fondazione farà uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La Fondazione ha sede legale nel Castello di Sermoneta ed uffici nel Municipio del Giardino di Ninfa e nel complesso di Tor Tre Ponti.

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI INTERESSE GENERALE

Ennio Amadio

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di:

- a) tutelare e valorizzare sotto l'aspetto storico, archeologico, artistico, ambientale, anche in relazione alle normative europee, nazionali e regionali che li riguardano, i beni immobili e mobili d'interesse artistico, storico, archeologico, il patrimonio archivistico e bibliografico, i compendi architettonici costituiti dal Castello di Sermoneta, dal Giardino e dalle rovine medioevali dell'antica Città di Ninfa e dall'edificio monumentale di Tor Tre Ponti, assicurandone la loro conservazione, il restauro ed il potenziamento e la rigorosa applicazione delle suddette normative;
- b) concorrere alla tutela ed alla valorizzazione dell'oasi di protezione per la fauna istituita con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 27 marzo 1973, n. 399 nel comprensorio di Ninfa, sito nei Comuni di Norma, Cori e Sermoneta, e nel territorio circostante;
- c) concorrere alla tutela, alla valorizzazione ed al potenziamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 25 febbraio 2000, n. 125, del quale la Fondazione è proprietaria e soggetto gestore;
- d) concorrere, altresì, alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, con riferimento, in particolare, al Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 6040002, compreso nell'Oasi di cui alla precedente lettera b) nonché nell'Area Naturale Protetta di cui al precedente punto c), istituito con deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 e successivo decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 25 marzo 2005 ed infine inserito tra le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) DGR Lazio n. 160 del 14.04.2016;
- e) favorire, nei modi e nei termini più idonei alla loro salvaguardia, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti, l'accesso pubblico al Castello di Sermoneta ed al Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" e promuovere in essi e, più in generale, nella provincia di Latina, attività culturali, artistiche, scientifiche nonché di istruzione ed educazione sociale, con particolare riferimento a:
 - conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali;
 - salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e naturalistici;
 - promozione della musica orchestrale e da camera in memoria di Roffredo Caetani, musicista e compositore, e diffusione della sua opera in collaborazione con la Fondazione Camillo Caetani;
- f) ogni altra iniziativa di carattere culturale, educativo e sociale con riferimento agli specifici campi di attività indicati nei punti precedenti, anche in collaborazione con la Fondazione Camillo Caetani, il Centro internazionale per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ed altri enti ed organismi pubblici o privati, italiani o di altri Paesi, non aventi fini di lucro.

2. Nell'ambito delle attività dirette alla tutela e valorizzazione del territorio pontino, in particolare, la Fondazione:

- a. opera perché siano preservati e valorizzati i segni della presenza plurisecolare del Casato Caetani e persegue la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la salvaguardia ed il recupero dei complessi edilizi di carattere storico e di quelli connessi alle attività agricole che testimoniano la vita del territorio pontino nel passato recente e remoto;
- b. predilige attività che non aggravino la criticità del sistema acquifero dei Monti Lepini;

c. promuove l'integrazione di diversi episodi a valenza storica, archeologica, culturale ed ambientale anche per il tramite di infrastrutture di mobilità ecocompatibili.

3. Per il perseguimento degli scopi di cui sopra, la Fondazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei luoghi di proprietà della Fondazione o da essa gestiti;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei luoghi di proprietà della Fondazione o da essa gestiti;

Articolo 3

ALTRE ATTIVITA'

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale di cui al precedente articolo 2, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine, è demandata al Consiglio Generale l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione potrà anche:

1. gestire e valorizzare le proprietà agricole e più in generale il proprio patrimonio terriero ed immobiliare in genere;
2. realizzare e/o vendere pubblicazioni ed altri prodotti connessi od attinenti con i complessi monumentali e con le attività istituzionali;
3. acquisire donazioni, oblazioni e contributi finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali;
4. organizzare e realizzare altre attività che possano considerarsi accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, ovvero direttamente connesse;
5. concorrere alla utilizzazione dei complessi edilizi, di proprietà, di rilevanti caratteristiche storiche ed architettoniche per attività culturali permanenti (musei, pinacoteche, biblioteche, archivi storici, auditorium, ...) e per altre attività compatibili con le finalità enunciate;
6. organizzare attività volte alla valorizzazione del territorio pontino e delle sue risorse naturali, anche attraverso progetti finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Roberto Amadio

La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi potrà essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 4

LA FONDAZIONE

ED I SOGGETTI ISTITUZIONALI

1. La Fondazione, per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, può stabilire relazioni con i soggetti istituzionali anche territoriali della Provincia di Latina, e della Regione Lazio ovvero nazionali ed internazionali, attraverso protocolli di intesa e relativi disciplinari ed altri strumenti idonei per avvalersi delle opportunità consentite dalle normative generali e specifiche delle quali detti soggetti sono titolari.
2. La Fondazione, in accordo con i soggetti istituzionali di cui al precedente comma, può dar luogo ad organismi permanenti di consultazione, disciplinati da appositi regolamenti, per facilitare e rendere più efficaci le suddette relazioni.
3. La Fondazione può cooperare con altri soggetti, anche non istituzionali, con particolare riferimento ai soggetti gestori delle aree protette riconosciute nel territorio pontino, sulla base di precisi protocolli di intesa.
4. In ogni caso deve essere assicurata, oltre che il rispetto dello Statuto della Fondazione, l'autonomia della stessa.

Articolo 5

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Castello di Sermoneta e dal complesso medievale dell'antica città di Ninfa, nonché da tutti gli altri beni immobili e mobili ad essa donati dalla Fondatrice in sede di costituzione e quelli dalla medesima lasciati in forza del testamento pubblicato per atto notaio Staderini di Roma il 10 marzo 1977, Repertorio 823.739;
- b) dai beni comunque acquisiti dalla Fondazione anche grazie ad atti di liberalità espressamente destinati ad incremento del patrimonio e da avanzi di gestione destinati allo stesso fine dal Consiglio Generale.

Articolo 6

DESTINAZIONE DEGLI INTROITI, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Le rendite e gli introiti del patrimonio devoluto dalla Fondatrice, i contributi e gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla tutela, alla valorizzazione ed alla gestione dei complessi del Castello di Sermoneta e del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", nonché alle attività statutarie ed istituzionali che potranno essere sovvenzionate anche da altre fonti.
2. In tal senso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

3. E' vietata ogni diversa destinazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Presidente e due Vice Presidenti;
- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Segretario Generale.

Articolo 8

IL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è composto da un numero massimo di trentaquattro componenti, come segue:

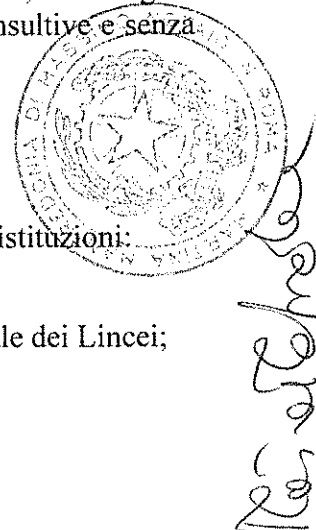
a) Partecipano al Consiglio Generale, come componenti onorari, con finalità consultive e senza diritto di voto:

- Il Prefetto di Latina;
- un rappresentante del Ministero della Cultura;
- il Direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro;

b) Compongono il Consiglio Generale con diritto di voto, per designazione dalle istituzioni:

- due Consiglieri dalla Fondazione Camillo Caetani di Roma;
- un Consigliere dalla Fondazione Leone Caetani presso l'Accademia Nazionale dei Lincei;
- un Consigliere dalla International Friends of Ninfa (UK);
- un Consigliere dal WWF Italia;
- un Consigliere dalla Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU);
- un Consigliere da Italia Nostra;
- un Consigliere dal Fondo Ambiente Italiano (FAI);
- un Consigliere dalla Fondazione Campus internazionale di Musica;
- un Consigliere dal Conservatorio statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina;
- un Consigliere dall'Ente Parco Nazionale Circeo;
- un Consigliere dal Consorzio Bonifica Agro Pontino Lazio Sud Ovest;
- un Consigliere dal Consorzio Universitario Ricerca Socio Economica Ambiente (CURSA).

2. Il Consiglio Generale coopta, altresì, su proposta del Presidente della Fondazione, fino al massimo di ulteriori diciotto componenti, tra i quali rappresentanti di enti nazionali od internazionali, che possano validamente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione, purché vengano



Fondazione A. Modulo

rispettate le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3. Non possono essere nominati nel Consiglio Generale coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15 comma 1 della Legge n. 55/1990 lettere a), b), c) d), f) nonché in quelle previste all'articolo 2382 del Codice Civile.

4. Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno. Il Consiglio Generale è altresì convocato ove ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno due componenti del Comitato Direttivo o un quinto dei componenti del Consiglio Generale ovvero l'Organo di Controllo.

5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio Generale per e-mail o raccomandata o telegramma o fax, almeno trenta giorni prima della riunione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a cinque giorni con convocazione a mezzo e-mail o fax. I singoli Consiglieri possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all'Ordine del giorno.

6. È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia garantito loro seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario.

7. Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza o comunque la partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

8. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.

Articolo 9

IL PRESIDENTE – VICE PRESIDENTI

1. Il Consiglio Generale elegge fra i propri componenti il Presidente della Fondazione ed i due Vice Presidenti, con facoltà di revocarli in ogni tempo.
2. Non possono essere eletti alla carica di Presidente o Vice-Presidente i soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del presente Statuto.
3. Il Consiglio individua altresì tra i due Vice-Presidenti il Vice Presidente Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni, comunque, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato. Può essere rieletto solo per un secondo mandato.

Chi abbia rivestito la carica di Presidente per il periodo massimo consentito può essere rieletto dopo un periodo di interruzione di almeno cinque anni.

Articolo 10

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è l'organo amministrativo della Fondazione ed è composto dal Presidente della Fondazione, dai due Vice Presidenti, e da altri sei consiglieri eletti dal Consiglio Generale.
2. Al Comitato Direttivo partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione, il Direttore del Giardino e i membri dell'Organo di Controllo.
3. Il consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo viene dichiarato decaduto e sostituito nella prima riunione successiva del Consiglio Generale. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di componente del Comitato Direttivo, il Consiglio Generale procederà alla sostituzione del/i componente/i decaduto/i; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Comitato Direttivo.
4. Ai componenti del Comitato Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile.
5. La durata in carica del Comitato Direttivo e dei Vice-presidenti coincide con quella del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo possono essere revocati dal Consiglio Generale in ogni tempo.

Articolo 11

DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I componenti del Consiglio Generale, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del presente Statuto, restano in carica per cinque anni e, comunque, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.
2. In caso di vacanza della carica la nomina del nuovo Consigliere ha effetto immediato per un periodo di cinque esercizi, compreso quello di nomina.
3. I Consiglieri dopo dieci anni di carica possono essere rieletti se vi sia stata una interruzione di almeno cinque anni.
4. In deroga al periodo precedente, il Consigliere eletto alla carica di Presidente mantiene la carica di Consigliere fino alla scadenza del mandato di Presidente.

Articolo 12

COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale:

- a) elegge il Presidente della Fondazione, i Vice Presidenti, i componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo, e coopta, i propri componenti di cui all'art. 8, comma 3 2;

Massimo Amato

- b) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in linea con gli scopi statutari;
- c) individua le attività secondarie strumentali a quelle di interesse generale, esercitabili nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
- d) è aggiornato dal Comitato Direttivo sulla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ne verifica la coerenza con i principi generali impartiti;
- e) approva entro il mese di novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- f) approva entro il mese di aprile il bilancio sociale dell'anno precedente, ove previsto dalla legge;
- g) esprime parere in ordine alla proposta del Comitato Direttivo, relativa all'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- h) approva lo Statuto e le sue modificazioni, su proposta del Comitato Direttivo, secondo quanto stabilito al successivo articolo 21;
- i) delibera lo scioglimento della Fondazione secondo quanto stabilito al successivo articolo 22;
- j) provvede a quant'altro ad esso sottoposto dal Comitato Direttivo o dal Presidente in caso d'urgenza.

I Componenti del Consiglio Generale hanno diritto di esaminare i libri sociali a semplice richiesta.

Articolo 13

COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle attività della Fondazione ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. Il Comitato direttivo in particolare:
 - a. redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 13 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, integrazioni e decreti di attuazione;
 - b. redige il bilancio sociale, laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. aggiorna il Consiglio Generale sulla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
 - d. propone al Consiglio Generale le modificazioni allo Statuto;

- e. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, nei limiti previsti dal bilancio preventivo;
- f. previo parere del Consiglio Generale, dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- g. nomina il Segretario Generale determinando la durata dell'incarico e il compenso;
- h. nomina il Direttore del Giardino di Ninfa determinando la durata dell'incarico e il compenso;
- i. documenta nella relazione al bilancio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente statuto;
- j. provvede alla scelta ed alla assunzione del personale dipendente, di collaboratori e/o consulenti e ne determina il trattamento economico;
- k. delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- l. delibera su qualsiasi altro aspetto, non attribuito alla competenza di altri Organi, attinente alla gestione della Fondazione.

Articolo 14

POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione:

- a. ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi ed in giudizio;
- b. propone al Consiglio Generale la cooptazione dei componenti di cui all'articolo 8, comma 2;
- c. propone al Comitato Direttivo la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Direttore del Giardino di Ninfa;
- d. convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Consiglio Generale, stabilendo gli argomenti da trattare nelle relative riunioni. Le riunioni di entrambi gli Organi sono convocate rispettivamente con cinque e trenta giorni di anticipo rispetto alla data delle riunioni medesime;
- e. dispone e controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- f. pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- g. adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Comitato Direttivo nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento medesimo.



Antonio A. Medico

2. Il Presidente può delegare compiti e/o funzioni, in tutto o in parte, ai due Vice Presidenti, al Segretario Generale o a componenti del Comitato Direttivo.

Articolo 15

RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre componenti. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per la riunione deve essere inviata ai componenti del Comitato e dell'Organo di controllo per raccomandata o e-mail o telegramma o fax almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore inviata per e-mail o fax. I singoli componenti possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all'Ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga di non aderire alla richiesta, ne dà tempestiva informazione al componente interessato.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano, con funzione consultiva, il Segretario Generale, il Direttore del Giardino e i membri dell'Organo di controllo.

È ammessa la possibilità di tenere le riunioni per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o chi ne fa le veci.

Articolo 16

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale sovrintende all'operato degli uffici della Fondazione ed all'attività del relativo personale, assicurandone il buon funzionamento con criteri di efficienza ed economicità.
2. Coadiuvare il Presidente nella gestione della Fondazione per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo e ne cura i rapporti anche per la predisposizione degli ordini dei lavori delle riunioni, delle quali redige i verbali e della relativa documentazione.
3. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.
4. Controlla la correttezza della gestione amministrativa e la sua corrispondenza al bilancio.

Articolo 17

VERBALI

I verbali delle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo, dell'Organo di Controllo, sono trascritti in separati registri. Ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

I verbali del Comitato Direttivo sono messi a disposizione dei Consiglieri del Consiglio Generale.

Articolo 18

GRATUITA' DELLE CARICHE

RIMBORSI SPESE

1. Tutte le cariche degli organi della Fondazione sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e del Segretario Generale. I componenti degli organi della Fondazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

Articolo 19

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è composto da tre componenti, di cui almeno uno iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali; è nominato dal Consiglio Generale che ne indica il Presidente.
2. L'Organo di Controllo resta in carica per tre anni e, comunque, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato; i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso di cessazione anticipata della carica, per qualsiasi causa, di uno o più componenti dell'Organo di Controllo, il Consiglio Generale provvede immediatamente alla designazione del componente e/o dei componenti mancanti.
3. I membri dell'Organo di Controllo sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del c.c.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Stefano Amadio

7. L'Organo di Controllo partecipa alle sedute del Comitato Direttivo e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.
8. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Comitato.
9. Le riunioni effettuate dall'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro.
10. Il compenso dell'attività di controllo effettuata dall'organo è deliberato dal Consiglio Generale nell'atto di nomina.

Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio Generale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio Generale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 20

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI – GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio sociale della Fondazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio viene predisposto il Bilancio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione redatto a cura del Comitato Direttivo, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017 e secondo gli schemi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, e successive modifiche, integrazioni e ulteriori decreti di attuazione.
3. Il Bilancio di esercizio in tutte le sue componenti è approvato dal Consiglio Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, predisposto dal Comitato Direttivo con le stesse modalità del bilancio di esercizio, nel quale l'organo di amministrazione verifica la sussistenza del postulato della continuità aziendale effettuando una valutazione prospettica della capacità dell'ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
5. Il Comitato Direttivo cura altresì la redazione del Bilancio Sociale, in conformità alle linee guida ministeriali adottate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni. Il Bilancio Sociale è approvato dal Consiglio Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il servizio di cassa è affidato, di norma, ad uno o più istituti di credito, di accertata solidità, stabiliti dal Comitato Direttivo.

Articolo 21

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato Direttivo o di un numero di Consiglieri pari alla metà di quelli in carica, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Articolo 22

CONSULTA ONORARIA

1. La Consulta Onoraria della Fondazione, composta dai componenti del Consiglio Generale che abbiano terminato il loro mandato, svolge funzioni consultive in merito a questioni inerenti alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione medesima, sottoposte dal Consiglio Generale al suo parere.
2. I componenti della Consulta Onoraria durano in carica dieci anni.
3. La Consulta Onoraria è presieduta dall'ultimo Presidente uscente della Fondazione, che si avvale dell'ausilio di un Vice Presidente eletto dalla Consulta medesima.
4. La Consulta Onoraria è convocata e si riunisce con le modalità previste dal relativo Regolamento di funzionamento, adottato con delibera del Consiglio Generale.

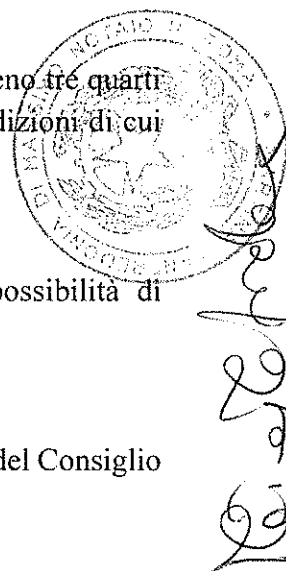
Articolo 23

SCIoglimento

ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si scioglie, anche ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile:

- a. per volontà del Consiglio Generale espressa con voto favorevole di almeno ~~tre quarti~~ dei componenti, in caso di esistenza anche di una delle altre condizioni di cui alle successive lettere;
- b. per il raggiungimento dei fini istituzionali o per sopravvenuta impossibilità di conseguirli;
- c. in caso di impossibilità di funzionamento ovvero di prolungata inattività del Consiglio Generale o del Comitato Direttivo;
- d. per insufficienza o scarsa utilità del patrimonio;
- e. per disposizione dell'Autorità.



Nei suddetti casi il Consiglio Generale ovvero l'Autorità che dispone lo scioglimento nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio della Fondazione secondo le volontà statutarie della Fondazione alla Fondazione Camillo Caetani con sede nel Palazzo Caetani di

Antonio A. Neri

Roma, qualora essa assuma la qualifica di ente del Terzo settore, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso in cui detta Fondazione non goda della qualifica di ente del Terzo settore, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore che persegua gli stessi o analoghi fini, secondo le disposizioni di legge vigenti, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto entreranno in vigore a decorrere da quando, in base al regime transitorio previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non si renderà più applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
2. Fino a quando, in base al medesimo regime transitorio di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si renderà applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, continuerà a considerarsi efficace e vigente il precedente testo di Statuto (approvato a Ninfa, Consiglio Generale 24 novembre 2008. Registrato a Latina il 5 dicembre 2008, N. 17566, serie IT), redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 25

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice civile e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle loro eventuali variazioni.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 18 febbraio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia